



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <b>5</b> del reg.	<b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. 24 DICEMBRE 2019, N. 160)
Del <b>23.06.2020</b>	

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTITRE** del mese di **GIUGNO** alle ore **18:10** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione, in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>Sindaco:</b>	Nazzarro	Velia	<b>X</b>	
<b>Consiglieri:</b>	De Luca	Rosa	<b>X</b>	
	Zazza	Alessandra	<b>X</b>	
	Mazzetti	Mario	<b>X</b>	
	Muzi	Lorenza	<b>X</b>	
	Ottaviani	Italo	<b>X</b>	
	Simeoni	Giuseppe	<b>X</b>	
	Mattia	Pasquale		<b>X</b>
	Mandara	Tullia	<b>X</b>	
	D'Antonio	Domenico	<b>X</b>	
	Prosperi	Alberto	<b>X</b>	
	Cimei	Gaetano		<b>X</b>
	Arcangeli	Federica	<b>X</b>	

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)

In carica: n. 12

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- **PRESIEDE** l'assemblea la Dott.ssa Lorenza Muzi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cerasoli
- La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e dà la parola al Sindaco Avv. Velia Nazzarro, che provvede ad illustrare la proposta di deliberazione. Interviene il consigliere Domenico D'Antonio per puntualizzazioni in tema di detrazioni.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato;

Con votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 4 (Domenico D'Antonio, Alberto Prosperi, Mario Mazzetti e Rosa De Luca)

Votanti: 7

Favorevoli: 7

Contrari: 0

## DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

**“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. 24 DICEMBRE 2019, N. 160)”**

che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Infine, stante l'urgenza, con separata votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 0

Votanti: 11

Favorevoli: 11

Contrari: 0

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valore civile

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, ha disposto il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";

Rilevato che l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020: *"Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"*;

Verificato che l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Ricordato che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2019 sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 5 per mille e detrazione € 200,00;
- fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3 -bis del D.L. n. 557/1993) cat. D/10: esenti;
- Istituti di credito ed assicurazioni classificati nella categoria catastale D/5: aliquota 8,5 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie D/5 e D/10: aliquota 8,5 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 8,5 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota 8,5 per mille.

Ricordato altresì che con la citata delibera di Consiglio Comunale sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 1 per mille e detrazione di € 30,00 se presenti nel nucleo familiari figli minori di anni 26;
- fabbricati rurali ad uso strumentale cat. D/10: aliquota 1 per mille;
- Istituti di credito ed assicurazioni classificati nella categoria catastale D/5: aliquota 2 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 1 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie D/5 e D/10: aliquota 1,6 per mille;
- fabbricati categoria catastale C/1: aliquota 1,6 per mille;

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 2 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota 1,6 per mille;

Considerato che l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ai seguenti commi dispone:

- comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visti i commi 756 e 757, dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 i quali rispettivamente prevedono che:

- a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- la delibera di approvazione delle aliquote dovrà essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consentirà, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune, tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che formerà parte integrante della delibera stessa che in assenza del quale sarà priva di efficacia;

Rilevato a tal proposito che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Verificato che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.610.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 274.654,42;

Ricordato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso:

- allo Stato è attribuito tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
- ai Comuni spetta tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito differenziale sugli immobili di categoria D dovuto a seguito di modifiche delle aliquote base;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 6 per mille e detrazione € 200,00;
- fabbricati rurali ad uso strumentale cat. D/10: aliquota 1 per mille;
- Istituti di credito ed assicurazioni classificati nella categoria catastale D/5: aliquota 10,5 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 1 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie D/5 e D/10: aliquota 10,1 per mille;
- fabbricati categoria catastale C/1: aliquota 10,1 per mille;

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 10,5 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota 10,1 per mille;

Precisato che il comune di Carsoli non intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 26.05.2020 immediatamente eseguibile;

Analizzato lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dal quale non emerge la possibilità di ridurre le aliquote né di introdurre ulteriori agevolazioni, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) Parte I Imposta Municipale propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 30.06.2014 e ss.mm.ii., in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019 e in attesa di rivederne comunque i contenuti per renderlo interamente compatibile alle nuove disposizioni;

## D E L I B E R A

Approvare le seguenti aliquote IMU e detrazioni per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 6 per mille e detrazione € 200,00;
- fabbricati rurali ad uso strumentale cat. D/10: aliquota 1 per mille;
- Istituti di credito ed assicurazioni classificati nella categoria catastale D/5: aliquota 10,5 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 1 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie D/5 e D/10: aliquota 10,1 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 10,5 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota 10,1 per mille;
- fabbricati categoria catastale C/1: aliquota 10,1 per mille.

Dato atto di non avvalersi, per l'anno 2020 della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Precisato che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

Dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/00.

Pareri art. 49 T.U.

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Anna Maria D'Amico



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to: Dott.ssa Lorenza Muzi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 14.07.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)
- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 14.07.2020

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Dalla Residenza comunale, li .....

Il Segretario Comunale

.....